

**Luigino Bottini**

**Dottore Commercialista – Revisore Legale**

[info@luiginobottini.com](mailto:info@luiginobottini.com) - [www.luiginobottini.com](http://www.luiginobottini.com)



---

**Contitalia S.r.l.**

**Centro Elaborazione Dati ed Elaborazione Paghe per conto terzi.**

Via Nino Bixio 18/4 – Chiavari (Ge) – Tel. 0185.322469 - Fax 0185.313184

Via Strada Privata n. 2/A - Santa Maria del Taro - Tornolo (Pr)- Tel. 0525.80100

[contital@contitalia.191.it](mailto:contital@contitalia.191.it)

---

**Circolare informativa 21/2019.**

**Chiavari, 3 dicembre 2019.**

**Ai gentili Clienti**

## **La detrazione Iva sulle fatture ricevute a fine anno**

A fine anno occorre monitorare attentamente **l'arrivo delle fatture di acquisto** per determinare il momento in cui è possibile detrarre l'Iva a credito.

Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati **sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile** ed è esercitato al più tardi con la **dichiarazione relativa all' anno in cui il diritto alla detrazione è sorto** ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo (**[articolo 19, comma 1, secondo periodo, D.P.R. 633/1972](#)**).

La regola della **detrazione Iva a fine anno** richiede quindi l'analisi delle fatture distinguendo tra:

- **fatture ricevute e registrate nel mese di dicembre**, che rientrano nella liquidazione Iva di dicembre 2019;
  - **fatture ricevute nel mese di gennaio 2020 (datate dicembre 2019)** che saranno registrate nel mese di gennaio 2020 e confluiranno nella **liquidazione Iva del mese di gennaio 2020**;
  - **fatture ricevute nel mese di dicembre 2019 non registrate a dicembre 2019**: per tali fatture è **possibile detrarre l'Iva nella dichiarazione annuale Iva relativa all'anno 2019**, da presentare entro il 30 aprile 2020;
  - **fatture ricevute nel mese di dicembre 2019 e registrate dopo il 30 aprile 2020**: tali operazioni richiedono la presentazione della **dichiarazione annuale Iva integrativa**.
-

Lo studio raccomanda di **TRASMETTERE ELETTRONICAMENTE le fatture** di dicembre **con anticipo rispetto al 31/12/2019** per non compromettere la detrazione dell'iva ai vostri clienti nell'anno 2019.

La regola che l'acquirente può detrarre l'Iva con riferimento al periodo, mese o trimestre, in cui l'operazione è stata effettuata, se viene ricevuta entro il 15 del mese successivo **non si applica** per i documenti di acquisto relativi a operazioni effettuate nell'anno precedente (in pratica per i documenti che si muovono "a cavallo" di due anni).

Perciò, ad esempio, se una fattura elettronica relativa ad una fornitura del 20 dicembre 2019 viene recapitata il 3 gennaio 2020, partecipa per l'emittente alla liquidazione dello stesso mese (versamento 16 gennaio 2020), mentre per il ricevente il diritto alla detrazione slitta di un mese, concorrendo cioè nella liquidazione del mese di gennaio 2020 da regolarsi entro il 16 febbraio 2020.

**Pertanto, nel caso in cui parecchie fatture datate dicembre 2019 dovessero essere ricevute nel mese di gennaio 2020, la liquidazione Iva del mese di dicembre 2019 potrebbe chiudersi con un debito Iva elevato che dovrà essere versato entro il 16 gennaio 2020.**

Per coloro che sono in **contabilità semplificata** questo comporta un **ulteriore "danno"**, in quanto il costo rileva nell'anno di ricezione (fattura 2019 ricevuta il 03/01/2020 costo di competenza bilancio 2020).

**Si consiglia di richiedere ai vostri fornitori che le fatture del mese di dicembre siano inviate elettronicamente entro il 26/12/2019, in modo da assicurarsi il ricevimento della fattura entro il 31.12.2019.**

Lo studio provvederà ad informarvi nel caso intervengano modifiche normative a riguardo.

Cordiali saluti

***Dott. Luigino Bottini***